



CAPITOLATO D'ONERI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI MANTOVA CONFORME AL REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 5 DEL 22 MARZO 2019 – CIG 8588437A69 (CUI F2020002).

POLIZIA LOCALE
Segreteria Generale
segreteria.generale@comune.mantova.gov.it
segreteria.polizialocale@pec.comune.mantova.it
Viale Fiume 8/A 46100 Mantova
T. +39 0376 338864/843 F. +39 0376 2738040
www.comune.mantova.gov.it



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS
e certificato ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente capitolato è la fornitura di uniformi ordinarie ed operative, invernali ed estive, accessori e calzature per gli agenti di Polizia Locale del Comune di Mantova.

I capi di vestiario, le calzature e gli accessori da fornire al personale del Corpo di Polizia Locale devono essere conformi a quanto stabilito Regolamento Regionale n. 5 del 22 marzo 2019 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»" ed eventuali successive modifiche al citato Regolamento disposte da Regione Lombardia.

I prodotti forniti devono, inoltre, rispettare le disposizioni riportate nelle specifiche tecniche di cui al punto 4 dell'allegato 3 al Decreto del Ministero dell'Ambiente dell'11/01/2017. I capi devono, quindi, essere dotati delle previste etichette contenenti tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa, nonché di schede tecniche da cui si evinca il rispetto dei criteri di cui al D.M 11/01/2017.

Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti, quali, a titolo esemplificativo, la rilevazione delle taglie (all'occorrenza anche su misura), la sostituzione e/o riparazione dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di due anni a decorrere presumibilmente dal 01.03.2021 e fino al 28.02.2023

L'importo complessivo della fornitura ammonta presuntivamente ad € **74.000,00** (settantaquattromila/00) oltre IVA al 22%.

Si precisa che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e del D. Lgs. n. 106/09, la presente procedura di affidamento non richiede la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. D.U.V.R.I.), non essendo ravvisabili per la fornitura in oggetto, rischi c.d. "interferenti", pur avvertendo che il personale dell'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Il corrispettivo della prestazione non ricomprende, pertanto, oneri per la sicurezza, trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attività dei lavoratori.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna carico e scarico, ecc.) al netto di IVA, costituiscono i prezzi contrattuali e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità.

Le tipologie e le quantità indicative dei singoli articoli da fornire nel periodo d'appalto sono specificate nell'articolo 5 del presente Capitolato d'appalto.

Entro il limite presunto spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo esatto della fornitura ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'Amministrazione si riserva pertanto di variare la composizione quantitativa della stessa rispetto a quella indicata al successivo art. 5 secondo le effettive necessità, con garanzia di acquisto pari ad almeno la metà dei capi indicati al citato articolo 5.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa.

In questo caso si procederà a inviare tramite e mail una richiesta di quotazione del bene, se questa verrà ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a fare parte dell'elenco degli articoli del presente Capitolato d'appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016

Il valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad **€ 88.800,00 iva al 22% esclusa** e incluso il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, sulla base degli elementi di seguito evidenziati:

- **OFFERTA QUALITATIVA** (qualità della fornitura): **max 70 punti**
- **OFFERTA ECONOMICA** (prezzo complessivo della fornitura): **max 30 punti**

Per ogni concorrente si procederà alla somma del punteggio conseguito in relazione all'offerta qualitativa con quello conseguito in relazione all'offerta economica ottenendosi così il punteggio complessivo attribuito al concorrente medesimo.

Risulterà aggiudicatario, il concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato.

L'offerta complessiva dovrà pertanto essere composta da una offerta economica e da una offerta qualitativa, costituita, quest'ultima, dalla campionatura.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 5 – ENTITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli articoli e le quantità indicative del vestiario costituenti oggetto dell'appalto sono specificati nell'allegato 1) al presente Capitolato.

Tutti gli articoli elencati dovranno avere le specifiche tecniche e le certificazioni previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 marzo 2019 “Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»” ed eventuali successive modifiche al citato Regolamento disposte da Regione Lombardia, nonché dal D.lgs. 81 del 09/04/2008 avente ad oggetto la sicurezza e la salute sul lavoro.

Inoltre, ai sensi della legge 28/12/2015 N. 221 (ACQUISTI VERDI) la fornitura di articoli di abbigliamento in fibre tessili, dovrà essere nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui a all’All. 1 al Decreto Ministero Ambiente e tutela del Mare 22/02/2011 pubblicato nel supplemento ordinario 74 alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 19/03/2011 e successivi aggiornamenti.

Quindi, almeno il 50% del valore della fornitura così come risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità di cui alla tabella che segue nel presente articolo, dovranno soddisfare le specifiche tecniche di base di cui al punto 5.2 dell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011.

Prima della stipula del contratto dovranno essere indicati i capi attraverso i quali verrà soddisfatta la condizione di cui al paragrafo precedente per i quali, al momento della fornitura, dovrà essere dimostrata la rispondenza ai requisiti di legge attraverso i mezzi di prova indicati nel predetto Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011.

L’aggiudicatario è tenuto a fornire all’Amministrazione il vestiario espressamente richiesto in conformità alla normativa sopra richiamata nonché alle norme che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare gli articoli oggetto della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore. Quest’ultimo non potrà avanzare ulteriore pretesa di compensi nei confronti dell’Amministrazione.

Nella fornitura sono compresi tutti gli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni.

Tutti i capi di vestiario devono avere applicata un’etichetta di tessuto, adeguatamente dimensionata, sulla quale devono essere riportati, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

- il nominativo della Ditta fornitrice;
- la composizione merceologica;
- la sigla del paese di fabbricazione;
- indicazione delle modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all’etichettatura di manutenzione;
- taglia o misura.

I materiali utilizzati per i capi di vestiario devono essere idonei ad assicurare ai capi confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli assegnatari quali allergie o irritazioni della pelle.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive e comunque non riportanti, totalmente o parzialmente, le indicazioni di cui al periodo precedente.

Le asole e le travette di fermo, nei capi ove previsti, devono essere robuste.

Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare, non ad andamento sinuoso, senza grovigli di filati o fili penduli.

I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno con il quale devono essere in tono.

I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle relative asole.

Le tasche devono essere perfettamente applicate.

La cucitura di applicazione delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature.

Le calzature, trattandosi di calzature professionali, analogamente ai capi di vestiario, dovranno riportare:

- etichettatura con riguardo alla conformità CEE e alle normative di riferimento vigenti in materia;
- indicazione del paese di fabbricazione;
- numero di misura della calzatura indicato nel punto ritenuto più idoneo.

I capi di vestiario abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo.

Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, rifinito ed esente da qualsiasi difetto ed imperfezione.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per due anni, decorrenti dalla data di consegna.

ART. 6 - EMISSIONE ORDINI

Gli esatti quantitativi degli articoli di vestiario da fornire di volta in volta risulteranno da appositi ordini scritti emessi dal Comando di Polizia Locale ed inviati all'impresa aggiudicataria tramite mail con valore legale di ricevuta.

Gli ordini che verranno emessi potranno essere del tipo:

- a) consegne di vestiario stagionale (ovvero due consegne generali riguardanti tutto il personale del comando che verranno effettuate una in primavera e una in autunno);
- b) consegne singole, intendendosi forniture non rientranti negli ordini massivi, per sopravvenute urgenti necessità.

Gli ordinativi potranno, quindi, avvenire in forma frazionata.

Qualora gli articoli consegnati non siano conformi alla campionatura presentata, il contratto verrà risolto.

ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine scritto dal Comando di Polizia Locale.

La consegna della fornitura per i quantitativi indicati dovrà essere effettuata entro 20 giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo in caso di ordini singoli e frazionati, entro 30 giorni solari consecutivi in caso di ordine generale estivo/invernale.

L'impresa aggiudicataria, si impegna, nondimeno, in caso di manifestata urgenza da parte della stazione appaltante, a fornire la merce richiesta entro termini diversi che potranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale a discrezione di quest'ultimo e indicati nell'ordinativo stesso.

Tutti gli articoli ordinati dovranno essere consegnati dall'aggiudicatario nella sede del Comando di Polizia Locale di Mantova, sito in Viale Fiume 8/A, 46100 Mantova.

I capi confezionati dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario e relativa taglia ed essere confezionati in apposito involucre protettivo per singolo operatore.

La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inidonei per errore di taglia o di numero.

ART. 8 - RILEVAMENTO MISURE

L'appaltatore dovrà garantire presso il comando un servizio di rilevamento delle misure (misurazione e prova dei capi) senza alcun onere a carico dell'Amministrazione prima della consegna per il completo e perfetto adattamento dei capi e circa 15 gg. successivi alle consegne stagionali per la rilevazione di eventuali correzioni e/o errori nelle consegne stesse e in caso di nuove assunzioni.

La richiesta di intervento sartoriale verrà comunicata per iscritto via mail e gli interventi sartoriali dovranno essere effettuati dall'appaltatore entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di intervento.

ART. 9 - GESTIONE DEI RESI

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'Amministrazione Comunale, entro cinque giorni dall'accertamento farà presente per iscritto alla ditta aggiudicataria i vizi rilevati e, previo contraddittorio, potrà, a propria scelta, optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal successivo articolo 12, fatta salva la rifusione del danno.

La ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di ritirare i prodotti riconosciuti viziati a propria cura e spese. Decorsi infruttuosamente 20 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardi oltre i 20 giorni indicati, le penalità stabilite dal successivo articolo 12.

Qualora, invece, l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni.

ART. 10 – CAMPIONATURA

Deve essere depositata dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara una campionatura comprendente i capi di vestiario di seguito elencati, **precisando che i capi femminili e/o maschili dovranno essere presentati nelle taglie indicate allo scopo di effettuare una valutazione omogenea.**

Detta campionatura dovrà, a pena di esclusione, constare dei seguenti capi:

1. n.1 Giacca invernale maschile divisa ordinaria
2. n.12 Pantaloni estivi femminili divisa ordinaria
3. n.1 Camicia manica lunga maschile COLLO TG 42
4. n.1 Camicia manica corta femminile TG 44
5. n.1 Giaccone multiuso unisex TG M
6. n.1 Pantaloni divisa operativa con imbottitura TG M
7. n.1 Maglione dolcevita
8. n.1 Micropile mezza zip unisex TG M
9. n.1 Pile TG L
10. n.1 Polo manica corta TG M
11. n.1 Giubbino estivo unisex TG M
12. n.1 Guanti moto TG L
13. n.1 scarpa bassa maschile per divisa ordinaria TG 43
14. n.1 scarpa bassa femminile con lacci per divisa ordinaria TG 38
15. n.1 scarpa tattica per divisa operativa TG 43
16. n.1 polacchino invernale per divisa ordinaria TG 43
17. n.1 berretto invernale per divisa di servizio

Ad ogni capo dovrà essere apposto un cartellino con il numero di riferimento sopra riportato ed il sigillo identificativo della ditta concorrente.

Ogni capo dovrà inoltre essere dotato dell'etichetta completa di tutte le informazioni previste dalla legge.

La mancanza anche di uno solo dei capi per i quali è prevista la campionatura o l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra tale che possano sorgere dubbi sull'individuazione del capo e sulle sue caratteristiche, comporteranno l'esclusione dalla gara.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- non saranno accettati capi difformi dalla referenza;
- tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa;
- nessun compenso spetterà all'impresa per la presentazione e la consegna dei campioni;
- i campioni presentati dall'impresa aggiudicataria, costituiranno referenze per l'intera fornitura e quindi verranno conservati dall'Amministrazione per tutta la durata del contratto. Alla conclusione del periodo contrattuale saranno restituiti oppure formeranno parte dell'ultima fornitura;
- I campioni presentati dai concorrenti non risultati aggiudicatari verranno resi disponibili, entro trenta giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva non sarà più impugnabile. Sarà cura delle imprese provvedere al loro ritiro presso la sede comunale che verrà indicata dall'Amministrazione.

ART.11 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione designerà un responsabile del contratto fra i funzionari e/o addetti del Comando di Polizia Locale che curerà la gestione del rapporto contrattuale, formulando le richieste, inviando gli ordini ed effettuando tutti gli atti che risulteranno necessari al corretto e regolare svolgimento del rapporto fra le parti in coerenza col Capitolato d'appalto.

ART. 12 - PENALITA'

Qualora la consegna degli articoli ordinati sia effettuata in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 7, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno ferialo (sabato compreso) di ritardo.

Oltre il 20° giorno di ritardo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore non consegni, unitamente al prodotto quanto eventualmente a corredo dello stesso.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

ART. 13 – RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Comandante della Polizia Locale di Mantova, Avv. Paolo Perantoni.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Settore Polizia Locale – Viale Fiume 8/A – 46100 Mantova, **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA G2RQ4R.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 97, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria, così come previsto dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

Per usufruire di tali benefici l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i.

In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 , comma 2, c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'Appaltatore.

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett.d), punto 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1, DPCM 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 17 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

L'Appaltatore ha la responsabile esclusiva dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, come indicato nel precedente articolo n. 15.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento di un Durc irregolare che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto all'Amministrazione al risarcimento di ogni e conseguente danno.

L'Appaltatore esonera pertanto fin d'ora l'Amministrazione nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

ART. 18 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. e all'esecuzione d'ufficio a spese dell'Appaltatore, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto all'art. 3, L. 13.02.2010, n.136;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62).

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento della penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109, d. lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorno dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Amministrazione Comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip, ovvero di altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la Stazione Appaltante, salvo assenso dell'Appaltatore all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. 135/2012.

ART. 21 RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

Il Comune di Mantova, si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione. Il Comune non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

ART. 22 OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

L'offerta deve avere validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del c.c.. Mentre con la presentazione dell'offerta la Ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 23 SUBAPPALTO

La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale.

Per quanto concerne il subappalto si applica l'art. 105, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà essere autorizzato dal Comune.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

La Stazione Appaltante (il Comune) non provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 13, d. lgs. 50/2016.

ART. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, d. lgs. 50/2016.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria e i bolli.

ART. 25 AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105, comma 3, lettera a), lgs. 50/2016).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3, L. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 26 CLAUSOLA CONSIP

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 1, comma 7, D. L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella Legge 135/2012, la quale preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

ART. 27 FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mantova.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ALLEGATO 1) ELENCO ARTICOLI CON CARATTERISTICHE TECNICHE E PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA